

**Pubblicato il 01/04/2021**

**Sent. n. 2239/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2019, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via G. Melisurgo, n. 4;

contro

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura municipale in Napoli, p.zza Municipio, pal. San Giacomo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-) dell'ordinanza del Comune di Napoli, disp. dirig. [omissis], contenzioso amministrativo, n. [omissis] notificata in data [omissis]; di tutti gli atti presupposti, preparatori e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021 il dott. Luca Cestaro, celebrata l'udienza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020) e 25 del D.L. 137/2020, nonché del D.P.C.S. 28 dicembre 2020;

**FATTO e DIRITTO**

1 – La parte ricorrente, [omissis], impugna l'ordinanza n. [omissis] con cui il Comune di Napoli ha ordinato la demolizione di due manufatti, uno di 75 mq e l'altro di 120 mq, realizzati in Napoli alla via [omissis].

La parte ricorrente censura plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere e, in particolare: I) il difetto di istruttoria per non essersi evidenziato che si tratta di opere databili in epoca risalente (il primo manufatto del 2006 e il secondo di data imprecisata) e per non essersi indicate con precisione i proprietari e la zona interessata;

II) il difetto di motivazione anche con riferimento alla risalente epoca di realizzazione delle opere e alla completa urbanizzazione dell'area;

III) l'omessa attivazione delle dovute garanzie procedurali.

2 – Il Comune di Napoli ha insistito nella bontà del proprio operato.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 marzo 2021.

3 - Il gravame è manifestamente infondato.

È incontrovertibile, in particolare, che il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (cd. TUED) abbia attinto i due manufatti sopra descritti che sono qualificabili, senza dubbio alcuno, nuove costruzioni ai sensi della lett. e dell'art. 3 del citato D.P.R. n. 380/2001.

In presenza di simili circostanze, l'ordine di rimessione in pristino è senz'altro da intendersi come provvedimento doveroso. L'abusività delle opere – come sopra acclarata – rende, infatti, l'ordine di demolizione rigidamente vincolato ragion per cui, persino in rapporto alla tutela dell'affidamento e all'interesse pubblico alla demolizione, esso non richiede alcuna specifica valutazione delle ragioni d'interesse pubblico né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati e neppure una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, non essendo, peraltro, configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto (ex multis, v. T.A.R. Napoli Campania, sez. IV, n. 03614/2016 e sez. VI n. 2441/2011; Consiglio di Stato sez. IV 16 aprile 2012 n. 2185).

Al fine di disporre la demolizione è, infatti, sufficiente il richiamo dell'abusività dell'opera in rapporto alla strumentazione urbanistica e di tutela paesaggistica, senza che occorra, per la piena applicazione della normativa di settore alcuna altra precisazione.

È opportuno, a questo proposito, segnalare che le conclusioni appena riportate sono state confortate dall'Adunanza Plenaria (Sent. n. 9/2017) che ha affermato il seguente principio di diritto: «il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino».

Giova osservare, sin d'ora, come, nel caso di specie, l'abuso sia stato precisamente descritto nella propria entità e ubicazione, così come sono state ben individuate le norme applicate: nessun difetto di motivazione è imputabile al provvedimento in esame.

Sono, quindi, manifestamente infondate le prime due censure che si appuntano sul difetto di motivazione.

4 – Neppure ha pregio la doglianza relativa al mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento. Difatti, stante l'abusività del manufatto per le ragioni descritte in precedenza, l'ordine di demolizione si qualifica come provvedimento assolutamente vincolato e tanto determina l'infondatezza della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento (ex L. 241/1990).

Come più volte affermato dal Giudice Amministrativo, infatti, l'ordinanza di demolizione «va emanata senza indugio e, in quanto tale, non deve essere preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo» (T.A.R. Napoli, sez. III, 07/09/2015, n. 4392).

Peraltro, non può dubitarsi dell'operatività dell'art. 21 octies co. 2, secondo periodo, della legge 241 del 1990 a mente del quale «il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato» (sul punto, la giurisprudenza, anche della sezione è costante; v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 26 agosto 2014 n. 4279; id., 07 luglio 2014 n. 3438; id., 20 maggio 2014 n. 2568; id., 09 maggio 2014 n. 2380; T.A.R. Milano, sez. IV, 22 maggio 2014 n. 1324; T.A.R. Napoli sez. IV, 16 maggio 2014 n. 2718; id., sez. II 15 maggio 2014 n. 2713; id., 18 dicembre 2013, n. 5853 e n. 5811).

5 – Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la parte ricorrente al pagamento al Comune di Napoli delle spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00 oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Ida Raiola, Consigliere

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Cestaro

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO